

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 261

a iniziativa del Consigliere Busilacchi

presentata in data 15 gennaio 2019

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2004, N. 27 “NORME PER
L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE”

Art. 1

(Modifiche all'articolo 3 bis della l.r. 27/2004)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 bis della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) è inserito il seguente:

“2 bis. L'esercizio delle funzioni di assessore regionale è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di consigliere regionale. Il consigliere regionale nominato assessore regionale è sospeso dalla carica di consigliere regionale per la durata dell'incarico da assessore. Il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva al provvedimento di nomina ad assessore regionale procede alla temporanea sostituzione del Consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato cui spetterebbe il seggio ai sensi dell'articolo 20. Si applica quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 21.”.

2. Al comma 3 dell'articolo 3 bis della l.r. 27/2004 le parole: “commi 1 e 2” sono sostituite dalle parole: “commi 1, 2 e 2 bis”.

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. Alle spese derivanti dall'applicazione di questa legge si fa fronte con le risorse stanziare alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 1 “Organi istituzionali”, del bilancio di previsione 2019/2021, da adeguarsi, se necessario, con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.